

Avv. Pietro Gambino

Patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori
Via Terrasanta n. 6 – 90141 Palermo
Tel. 091.7302879-6261212 – Fax 091.8771294-091.7828561
PEC: pietro.gambino@avvsciaccia.legalmail.it – E-mail avv. pietrogambino@gmail.com
www.gambinoserraino.it



ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZIALI
RICORSO EX ART. 414 CPCP

Della sig. **COSTANTINO FRANCO** nato a S. Agata di Militello il 10.02.1965 CF CSTFNC65B10I199U, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Gambino (C.F. GMB PTR 69P18 A 089U) con studio in Palermo, Via Terrasanta n. 6 giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara il domicilio digitale all'indirizzo PEC pietro.gambino@avvsciaccia.legalmail.it per le notificazioni e comunicazioni di legge e, ove ancora necessario per le sole comunicazioni, si indica il seguente numero di fax 091.8771298

CONTRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello stato di Messina, indirizzo Pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it estratta da REGINDE;

- Convenuto -

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rapp. P.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori n. 60 indirizzo Pec - drsi@postacert.istruzione.it estratto da INDICEPA l'Avvocatura dello stato di Messina, indirizzo Pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it estratta da REGINDE;

- Convenuto -

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA –AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, in persona del legale rapp. P.t., con sede in Messina, indirizzo Pec - uspme@postacert.istruzione.it estratto da INDICEPA l'Avvocatura dello stato di Messina, indirizzo Pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it estratta da REGINDE;

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 MARCONI di Sant'Agata di Militello, in persona del legale rapp. p.t., indirizzo pec: meic885004@pec.istruzione.it



FATTO

L'odierno ricorrente è stato inserito per il triennio scolastico 2021/2024 nelle graduatorie ATA di Istituto III Fascia profili

AA	12,37
AT	9,87
CS	9,57

L'Istituto capofila è l'**ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 MARCONI** di Sant'Agata di Militello.

All'atto dell'inserimento dei titoli ed attestati ha provato ad inserire il servizio militare svolto dal 13.03.1988 al 13.03.1989 per complessivi mesi 12 come da congedo allegato (Doc 1)

Al servizio militare per costante ed ormai granitica giurisprudenza di legittimità e merito, va assegnato un punteggio di 6 per gli ATA per ogni anno di servizio prestato, purché questo sia stato svolto prima dell'inserimento in graduatoria

Nel caso in esame il sig. Costantino ha svolto regolarmente il servizio militare prima della nomina ed inserimento in graduatoria.

Pertanto, nel caso in esame, l'odierno ricorrente essendo iscritto nelle graduatorie di istituto ATA III Fascia per i profili AA, AT e CS ha diritto a vedersi riconosciuto ed applicato il punteggio aggiuntivo di 6 punti rispetto a quello di oggi e quindi:

- 18,37 per il profilo AA;
- 15,87 per il profilo AT;
- 15,87 per il profilo CS.

DIRITTO

La giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite della Suprema Corte è ormai consolidata nel ritenere che le graduatorie provinciali, in cui i docenti vengono inseriti sulla base dei titoli posseduti, sono atti di gestione adottati con i poteri del privato datore di lavoro, non al contrario procedure concorsuali, su cui soltanto è stata mantenuta la giurisdizione del G.A.



Ove, quindi, parte ricorrente chiede, come nella specie, l'attribuzione del punteggio spettante in graduatoria e non l'annullamento di atti amministrativi.

La suddetta questione è stata definita positivamente dalla Suprema Corte di Cassazione sez. Lavoro con la sentenza del - 02/03/2020, n. 5679 con la quale ha statuito che:

Omissis

secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche al D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"; tale interpretazione non è corretta;

non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è, infatti, chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come



sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);”.

Omissis

Le condivisibili motivazioni della Suprema Corte di Cassazione sono state riprese da decine di Tribunali del nostro paese ed in particolare da questo Tribunale con la sentenza n. 3217_2023, con la quale ha affermato il diritto dei docenti a



vedersi riconoscere il punteggio aggiuntivo di 1 ogni mese di servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio per le graduatorie docenti e 0,50 per quelle ATA.

In particolare, si osserva che, anche alla luce della sentenza 945_2023 di questo Tribunale, l'incremento del punteggio deve essere effettuato per tutte le classi di concorso cui il ricorrente è iscritto ed inserito.

Nel caso in esame essendo il sig. Costantino iscritto nelle graduatorie classi di concorso e profili ATA sopra riportati ha diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio aggiuntivo di 12 per il servizio militare prestato come da foglio di congedo prodotto per ogni classe di concorso docenza e 6 per quelli ATA.

§§§§

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ove necessario, nei confronti di tutti i candidati già inseriti nei vigenti profili ATA riportati in ricorso valide per gli anni indicati si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e il decreto di fissazione di udienza.

Sussistendo oggettive difficoltà per la notifica del ricorso e dell'emittendo decreto nonché quella di reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe risultare incompleta e comunque dilatare i tempi del procedimento tenuto conto dell'elevato numero dei candidati a cui notificare il presente atto, nonché l'impossibilità per il ricorrente di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emittendo decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <https://www.miur.gov.it>, dell'Ufficio scolastico Regione Sicilia <https://www.usr.sicilia.it> dell'Ufficio scolastico Regione Sicilia Messina <https://www.me.usr.sicilia.it> e <https://www.comprensivomarconi.edu.it> ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza



affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR, USR Sicilia e USR Messina: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;

quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <https://www.miur.gov.it>, dell'Ufficio scolastico Regione Sicilia <https://www.usr.sicilia.it> e dell'Ufficio scolastico Regione Sicilia Messina <https://www.me.usr.sicilia.it> e dell'Istituto capofila <https://www.comprensivomarconi.edu.it>

§§§

Pertanto, dopo quanto sopra esposto e per quant'altro deriva dal fatto e dalla legge si chiede che

Voglia il sig. Giudice del Lavoro

In via preliminare

qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <https://www.miur.gov.it>, dell'Ufficio scolastico Regione Sicilia <https://www.usr.sicilia.it> e dell'Ufficio scolastico Regione Sicilia E USR Messina <https://www.me.usr.sicilia.it> e dell'Istituto capofila <https://www.comprensivomarconi.edu.it>

Dire e dichiarare procedibile, ammissibile e fondato il presente ricorso e conseguentemente

- per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'art. 15, comma 6 dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso



alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie ATA di Istituto riportati in ricorso;

- Conseguentemente e per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per PROFILI ATA riportati in ricorso e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 6 punti aggiuntivi per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il seguente punteggio

➤ AA	18,37
➤ AT	15,87
➤ CS	15,57

ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- Conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle già menzionate graduatorie profili ATA di seguito riportati

➤ AA	18,37
➤ AT	15,87
➤ CS	15,57

ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre Rimb forf 15%, Iva e CPA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- Salvis Juribus

Si produce:

1. FOGLIO DI CONGEDO COSTANTINO
2. GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_MEIC885004__30082021;
3. GRADUATORIA_DEFINITIVA_AT_MEIC885004__30082021;
4. GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_MEIC885004__30082021
5. Autocertificazione per esenzione CU con CI e CF



§§§§

- Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che la domanda ha un valore indeterminato ed è esente per motivi reddituale come da autocertificazione prodotta.

Palermo 06.09.2023

Avv. Pietro Gambino

